

AVVIO PROCEDURE DI RINNOVO DELLE CONCESSIONE DI AREE PUBBLICHE

(art. 181, comma 4-bis D.L. 34/2020 convertito dalla L. 77/2020)

Vista la L. 27/12/2017 n. 205, art. 1, comma 1180, con cui, al fine di garantire che le procedure per l'assegnazione delle concessioni di commercio su aree pubbliche siano realizzate in un contesto temporale e regolatorio omogeneo, si stabilisce che tutte le concessioni di suolo pubblico rilasciate per l'esercizio del commercio su area pubblica hanno scadenza definitiva alla data del 31 Dicembre 2020;

Visto il D.L. 19 maggio 2020 n. 34, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 e, in particolare, l'articolo 181, comma 4-bis che stabilisce che le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, se non già riassegnate ai sensi dell'intesa sancita in sede di Conferenza Unificata il 5 luglio 2012, sono rinnovate per la durata di dodici anni, secondo linee guida adottate dal Ministero dello Sviluppo Economico e con modalità stabilite dalle regioni, con assegnazione al soggetto titolare dell'azienda, sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea, previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, compresa l'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività;

Visto il decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 25 novembre 2020 "Linee guida per il rinnovo delle concessioni di aree pubbliche" e, in particolare, l'allegato A recante "Linee guida per il rinnovo delle concessioni di aree pubbliche, in scadenza entro il 31.12.2020, ai sensi dell'art. 181, comma 4-bis, del decreto-legge n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020", pubblicato il 27 novembre 2020 sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico ed entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione;

Visto il punto 13 delle suddette linee guida che stabilisce che le regioni definiscono, con propri provvedimenti attuativi, le modalità di rinnovo delle concessioni secondo le linee guida medesime e sentite le associazioni di categoria del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale e l'ANCI regionale;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1548 del 09.12.2020 "Recepimento delle linee guida di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 25 novembre 2020 e definizione delle modalità per il rinnovo delle concessioni di posteggio su aree pubbliche [...] in attuazione dell'art. 181, comma 4-bis, del decreto-legge n. 34/2020", convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020;

Visto l'allegato 2 della suddetta deliberazione "Modalità di rinnovo delle concessioni di aree pubbliche per l'esercizio del commercio, nonché per lo svolgimento di attività artigiane, di somministrazione di alimenti e bevande, di rivendita di quotidiani e periodici e di vendita da parte di produttori agricoli, in scadenza entro il 31 dicembre 2020, ai sensi dell'art. 181, comma 4-bis, del D.L. n. 34/2020, convertito dalla L. n. 77/2020";

In particolare visto il punto 3 "Al fine del rinnovo, il Comune invia la comunicazione di cui all'art. 8 della L. 241/90 al titolare dell'azienda intestataria della concessione e lo informa che sta avviando il procedimento di rinnovo della stessa. Ovvero, in alternativa, ove ne ravvisi l'opportunità, anche in considerazione delle particolari esigenze di celerità del procedimento e dello stato di emergenza sanitaria causato dalla diffusione del virus Covid-19, il Comune pubblica all'albo pretorio e sul suo sito istituzionale un avviso pubblico di avvio d'ufficio delle procedure di rinnovo";

Vista la L. 241/90;

Vista la Legge regionale 62/2018;

RENDE NOTO

- Sono avviate le procedure per il rinnovo delle concessioni di aree pubbliche per l'esercizio del commercio su aree pubbliche relative a posteggi inseriti in mercati, fiere e isolati, ivi inclusi quelli finalizzati allo svolgimento di attività di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande, di rivendita di quotidiani e periodici e di vendita da parte di produttori agricoli, aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, ai sensi dell'art. 181, comma 4-bis, del D.L. n. 34/2020, convertito dalla L. n. 77/2020, linee guida emanate dal Ministero dello Sviluppo economico con decreto del 25.11.2020 e D.G.R. 1548/2020;
- Il termine di conclusione del procedimento è stabilito al 30 giugno 2020, secondo quanto indicato al punto 4 dell'allegato 2 della D.G.R. 1548/2020 *“in attuazione del punto 14 delle linee guida, il termine di conclusione dei procedimenti di rilascio delle concessioni rinnovate è differito per un periodo di sei mesi”*;
- Le suddette concessioni saranno rinnovate per 12 anni e pertanto fino al 31 dicembre 2032 in favore del soggetto titolare dell'azienda intestataria della concessione, a prescindere della forma giuridica prescelta, sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea, previa verifica da parte del comune:

1. della sussistenza dei requisiti soggettivi, di onorabilità e professionali, ove richiesti, di cui all'art. 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59;

2. del mantenimento dell'iscrizione al registro delle imprese quale impresa attiva nella tipologia di attività per cui è stata rilasciata la concessione oggetto di rinnovo. Tale requisito può non essere posseduto all'avvio del procedimento di rinnovo, a condizione che sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività ovvero:

- a) malattia certificata comunicata al Comune prima della data di avvio del procedimento di rinnovo e, comunque, prima del 31 dicembre 2020;
- b) gravidanza e puerperio certificati comunicati al comune prima della data di avvio del procedimento di rinnovo e, comunque, prima del 31 dicembre 2020;
- c) assistenza a figli minori con handicap gravi come previsto dall'art. 33 della legge n. 104/1992 e dall'art. 42 del D. lgs n. 151/2001;
- d) successione mortis causa in corso di definizione;

Le suddette cause di impedimento si applicano nel caso in cui l'attività di commercio su aree pubbliche sia esercitata in forma di impresa individuale oppure in caso di società di persone, qualora le cause di sospensione riguardino tutti i soci.

Nel caso in cui il titolare dell'azienda intestataria della concessione si trovi in una delle condizioni sopra indicate, presenta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, con la quale specifica la causa di impedimento e si impegna ad effettuare l'iscrizione entro il termine di quindici giorni dalla cessazione della causa di impedimento stessa.

Qualora il titolare abbia precedentemente e integralmente ceduto in gestione a terzi l'azienda intestataria della concessione, può comprovare il possesso del requisito

dell'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva mediante presentazione di istanza per la reiscrizione, secondo le norme vigenti, entro il termine di sei mesi dalla data di avvio del procedimento di rinnovo e comunque non oltre il 30 giugno 2021. A partire dal 1 luglio 2021, il Comune effettua le necessarie verifiche presso la CC.I.A.A. e, in caso di mancata iscrizione quale impresa attiva, non procede al rinnovo della concessione;

Attenzione: La reiscrizione è concessa al titolare di posteggio che abbia dato in gestione l'azienda, sono esclusi quindi dalla possibilità di reiscrizione coloro che, quali titolari di azienda che utilizza un posteggio, si siano cancellati dal registro delle imprese o non si siano mai iscritti.

3. **sussistenza e regolarità del DURC al 30 giugno 2021.** L'autorizzazione è in ogni caso rilasciata anche ai soggetti che hanno ottenuto dall'INPS la rateizzazione del debito contributivo. *In caso di mancata regolarizzazione entro il 30 giugno 2021 il comune non procede al rinnovo della concessione”;*

- qualora l'azienda o un ramo di essa riferibile a un posteggio, siano stati ceduti in affitto, la concessione è rinnovata in capo al dante causa e rimangono validi i rapporti giuridico-economici ad essa collegati, con riferimento alla concessione rinnovata”;
- qualora un soggetto sia titolare, nello stesso mercato o nella stesa fiera, di più concessioni di posteggio di quelle stabilite al punto 12 delle linee guida e dall'articolo 35, comma 3, della L.R.62/2018, deve specificare al Comune le concessioni delle quali chiede il rinnovo. In mancanza di tale indicazione, il Comune sceglie le concessioni da rinnovare e dichiara la decadenza delle concessioni in eccedenza;
- Qualora, all'esito delle verifiche circa il possesso dei requisiti previsti dalle linee guida e riportati nel presente avviso, emergano irregolarità insanabili rispetto ai parametri prescritti, il Comune dichiara la decadenza del titolo abilitativo e della concessione, ai sensi dell'art. 127 della L.R. 62/2018 e provvede al ritiro dei medesimi.

Il presente avviso, ai sensi dell'art. 8 della L. 241/90 è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente. La pubblicazione ha valore di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 8 della L. 241/90.

Responsabile della presente procedura è il Geom. Romano Chiocci, Responsabile della U.O. Urbanistica e Sviluppo del territorio.

L'Ufficio cui è possibile prendere visione degli atti riferiti al presente procedimento è l'ufficio Attività Produttive del Comune di Borgo San Lorenzo (tel. 055/84966229 – a.manzani@comune.borgo-san-lorenzo.fi.it).

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Ing. Emanuele Grazzini